



# Le principali novità «operative» del Correttivo-ter alla liquidazione giudiziale

Verona, 5 novembre 2024

A cura di:

Massimo Zuccato

*Vice-Presidente Commissione di studio Procedure concorsuali*

# 1. Accettazione incarico – art. 126



- Il nominando Curatore deve verificare «*la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione*» e darne «*atto nell'accettazione*».
- È stata tolta la previsione, mai realizzata, che l'ufficio comunichi telematicamente al curatore le credenziali di accesso al domicilio digitale.
- E' stato (re)introdotto l'obbligo che «*il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura*».

## 2. Mandato di pagamento – art. 131



- È stata tolta la previsione che il mandato debba essere firmato digitalmente anche dal cancelliere.  
Viceversa, il mandato firmato dal solo G.D. viene spedito dal cancelliere direttamente alla banca e al Curatore.

### 3. Comitato dei creditori – art. 140



- È stata formalizzata la previsione che «Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza».
- Pertanto in caso di mancata espressione del parere da parte del CdC sui pareri vincolanti:
  - Esercizio provvisorio (art. 211)
  - Affitto d'azienda (art. 213)
  - Proposta concordato fallimentare (art. 241)rimarrà la possibilità di chiedere l'autorizzazione del GD

## 4. Domicilio digitale – art. 10



- **Abolizione** dell'obbligo in capo agli organi delle procedure di **creare un domicilio digitale - indirizzo PC per il debitore e per i soggetti** che non avevano l'obbligo di dotarsene (dipendenti, ecc.)
- Art. 10, comma 2. *I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.*
- Art. 10, comma 2-bis. *Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.*
- Art. 10, comma 3. *In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.*

## 5. Azione revocatorie e d'inefficacia – art. 170



- Viene chiarito che in caso di successiva liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163 (atti a titolo gratuito), 164 (pagamenti di crediti non scaduti e postergati), 166 (atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi.

## 6. Contratti preliminari – art. 173



- Nel caso di contratto di vendita trascritto che non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo per l'abitazione principale dell'acquirente, *«il creditore ipotecario può contestare, con l'impugnazione di cui all'articolo 206, comma 3, la congruità del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente può evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull'impugnazione ai sensi dell'articolo 207, comma 13».*
- Art. 173, comma 4 *«In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonché delle ipoteche iscritte sull'immobile ➡ prima era solo per la metà*

## 7. Rapporti di lavoro subordinato – art. 189



- È stata tolta l'inciso che *«l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento»*.
- È stata tolta la previsione che il Curatore debba trasmettere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, entro 30 giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza.
- È stato introdotto il principio che *«In caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione»*.

## 8. Trattamento NASPI – art. 190



- Viene introdotto il comma 1-bis che stabilisce che *«I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore»*.

## 9. Bilancio dell'ultimo esercizio – art. 198



- Viene **eliminato l'obbligo** in capo al Curatore **di redigere il bilancio** dell'ultimo esercizio in caso di omissione del debitore (art. 198, comma).
- Inoltre, viene modificato l'art. 198, comma 2 ove sostituisce il Curatore «*apporta*» con «*può apportare*» le rettifiche al bilancio predisposto dal debitore.
- Da segnalare che la relazione illustrativa al D.Lgs. riporta «*La lettera b) emenda il comma 2 per eliminare un adempimento posto a carico del curatore, quello della redazione del bilancio al posto del debitore, in caso di mancata formazione dello stesso. Trattasi infatti di attività, che non solo non è sempre possibile o utile ma che finisce per appesantire la gestione complessiva della procedura allungandone i tempi senza apprezzabili benefici sulla sua efficienza. Si rende inoltre opzionale l'adempimento relativo alle rettifiche da apportare al bilancio presentato dal debitore lasciando al curatore ogni valutazione sulla sua utilità ai fini della prosecuzione della liquidazione giudiziale.*».

## 10. Fascicolo della procedura – art. 199



- È stata abrogata la previsione, mai realmente attuata, dell'assegnazione del domicilio digitale da parte della Cancelleria alla procedura.

## 11. Avviso ai creditori – art. 200



- È stata introdotta la previsione per cui *«Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea la comunicazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 e include la copia del modulo uniforme per i crediti previsto nello stesso regolamento indicando dove esso è reperibile».*
- Articolo 54 Obbligo di informare i creditori
  1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato da tale giudice informa senza ritardo i creditori stranieri conosciuti.
  2. L'informazione di cui al paragrafo 1, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito. La nota include inoltre copia del modulo uniforme per l'insinuazione di crediti di cui all'articolo 55 o le informazioni su dove reperire detto modulo.
  3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate mediante il modulo uniforme di nota elaborato a norma dell'articolo 88. Il modulo è pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica e reca l'intestazione «Avviso di procedura d'insolvenza» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. È trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato ha indicato di poter accettare ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.
  4. Nelle procedure d'insolvenza relative a una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale, l'uso del modulo uniforme di cui al presente articolo non è obbligatorio se non è richiesto ai creditori di far verificare i loro crediti per l'accertamento degli stessi nella procedura.
- Fallco ha già aggiornato il modello della comunicazione ex art. 200

## 12. Stato passivo-rivendiche – art. 204



- È stata introdotta la facoltà per il debitore di intervenire e proporre impugnazione quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione.

## 13. Procedimento di impugnazione – art. 207



- Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione può essere adottato dal presidente del collegio o dal giudice relatore (quest'ultimo è stato aggiunto).
- Nella nuova formulazione, è stato inserito che «*In caso di transazione autorizzata ai sensi dell'articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformità*».
- Inoltre, il nuovo comma 16-bis prevede «*All'esito dell'impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo può costituire motivo di revoca dell'incarico*».

## 14. Decreto di non farsi luogo all'accertamento del passivo – art. 209



- Nella nuova formulazione è stata modificata la competenza ad emettere il decreto di non farsi luogo all'accertamento del passivo per previsione di insufficiente realizzo dal Tribunale al Giudice Delegato.
- Ciò probabilmente al fine di accelerare il meccanismo di funzionamento della procedura.

## 15. Cessioni di crediti e azioni – art. 215



- È stata aggiunta la possibilità di cedere le azioni risarcitorie e recuperatorie, oltre a quanto già previsto alle azioni revocatorie, se i relativi giudizi sono già pendenti. In questo modo il Correttivo amplia le possibilità di realizzo e chiusura anticipata della procedura.

## 16. Modalità di liquidazione – art. 216



- È stata ridotta la previsione per la quale per i beni immobili il Curatore doveva porre in essere 3 esperimenti di vendita all'anno. Con il correttivo-ter il Curatore deve effettuare:
  - almeno un esperimento di vendita per il primo anno
  - e 2 esperimenti per gli anni successivi

## 17. Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura – art. 234



- La chiusura della procedura quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo o quando sia stata accertata che la sua prosecuzione non consente di soddisfare alcun credito non è impedita:
  - dalla presenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto;
  - dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi (presente anche prima).
- Il Curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

## 18. Concordato nella L.G. – artt. 240-253



- Sono state apportate al concordato nella liquidazione giudiziale (ex concordato fallimentare) alcune modifiche che non ho riportato nelle slides.
- Da segnalare, in particolare, all'art. 245 l'introduzione del cram-down in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o previdenziale, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e quando la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.

## 19. Esdebitazione – artt. 278-281



- Alcune modifiche sono state apportate anche all'esdebitazione non integralmente riportate nelle presenti slides.
- Da segnalare, in particolare, all'art. 281 è stato aggiunto «su istanza del debitore» relativamente al procedimento per la dichiarazione di esdebitazione. Quindi non è più «automatica».  
L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.

## 20. Elenco gestori della crisi – art. 356



- Sostituzione della parola «Albo» con il termine «Elenco».
- Riduzione a 18 ore dell'obbligo di aggiornamento biennale da attuarsi entro i due anni dalla data di iscrizione.